



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA "BANCA DELLE ORE"

Art. 1 – Finalità ed istituzione della banca delle ore

Il presente regolamento viene istituito per venire incontro alle esigenze della scuola riguardanti la regolamentazione delle sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per qualunque causa escluso lo sciopero.

Viene stipulato un accordo tra tutti quei docenti dell'Istituzione Scolastica che su base volontaria aderiscano ad uno scambio tra le ore effettivamente impiegate per sostituire colleghi assenti compensandole con ore di permessi brevi o riposo compensativo secondo quanto stabilito dal successivo art. 2.

Viene istituita una banca delle ore nel rispetto del CCNL del comparto Scuola vigente e senza aggravii di spesa per l'amministrazione scolastica.

Art. 2 – Conto individuale per docente

Ciascun docente che aderisca alla Banca Ore avrà un conto individuale su cui verranno immesse o prelevate ore.

Le ore che possono essere conteggiate in tale conto sono solo ed esclusivamente quelle rese per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre l'orario di cattedra, autorizzate dal Dirigente Scolastico.

L'utilizzo delle ore accantonate può avvenire con modalità differenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e a seconda delle necessità personali e di servizio:

1. Tramite permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL, art. 16 commi 1 e 3; in tal caso saranno detratti dal conto le relative ore di permesso usufruito.
 2. Tramite la possibilità di usufruire della giornata di riposo compensativo da concordare con il DS; in tal caso saranno detratte le ore corrispondenti.
 3. Per motivi organizzativi non sarà possibile concedere il riposo compensativo a più di due docenti al giorno secondo l'ordine di arrivo della richiesta. A parità di ordine di arrivo si darà la precedenza:
 - Al docente che, fino a quel momento, ha usufruito di un numero minore di giorni di riposo compensativo
 - Al docente che, fino a quel momento, ha, in conto, un deposito di ore maggiore.
1. Per motivi organizzativi, durante le attività didattiche, non sarà possibile concedere al docente richiedente, più di un solo giorno per volta di riposo compensativo salvo casi eccezionali da concordare con il Dirigente.
 2. In nessun caso sarà possibile usufruire di permessi brevi o di giorni di riposo compensativo se il dipendente non avrà nel conto le ore necessarie.

Art. 3 Stipula e recesso

Sede Centrale di Mazzarino
Piazza Carlo Maria Carafa, snc
Telefono 0934/381664
FAX: 0934383427
PEC Dirigente: adriana.quattrocchi@pec.it

Sede IPSASR di Mazzarino
C/da Commenda
Telefono: 0934381721

Sede di Riesi
Viale Einaudi, 1
Telefono: 0934 922049
FAX: 9121794

Codice Ministeriale: CLIS007007
PEO: clis007007@istruzione.it
PEC: clis007007@pec.istruzione.it
WEB: www.iisscmcarafa.gov.it
Cod. Fiscale: 90012980851



L'adesione alla Banca ore è da ritenersi ufficializzata solo quando il docente, volontariamente, avrà dato la sua disponibilità a sostituire i colleghi assenti.

Il periodo di riferimento del conto della Banca Ore è dal 01 ottobre al termine delle attività didattiche di ciascun anno scolastico

L'adesione e l'eventuale recesso della "Banca Ore" dovranno essere comunicate per iscritto.

Art. 4 – Priorità

Qualora in una determinata ora vi siano più docenti aderenti alla Banca Ore, la priorità della scelta per la sostituzione di colleghi assenti è la seguente:

1. Docenti con ore a disposizione facenti parte dell'orario di cattedra
2. Docenti che devono recuperare permessi brevi
3. Docenti aderenti alla Banca Ore che siano maggiormente in debito oppure meno a credito nei confronti della banca ore.

Art. 5 – Diritti e doveri

La fruizione delle giornate di riposo compensativo deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative, e di servizio della Scuola. Le richieste devono essere effettuate attraverso una specifica modulistica che sarà consegnata con qualche giorno di anticipo al Dirigente scolastico ore oppure ad uno dei Collaboratori. Tali richieste dovranno essere autorizzate.

Art. 6 – Docenti non aderenti alla Banca ore

Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano alla banca ore trova applicazione quanto previsto dal CCNL

Art. 6 – Bilancio di fine anno scolastico

Tutti i conti della banca delle ore intestati a ciascun docente saranno azzerati alla fine dell'ultimo giorno di lezione di ciascun anno scolastico. Tutte le eccedenze dei fondi assegnati alla scuola per il pagamento delle supplenze orarie per la sostituzione dei colleghi assenti, alla fine delle lezioni, sarà destinato proporzionalmente alle ore effettuate in cono alla banca ore e non recuperate dai docenti.

(Approvato dal Consiglio di Istituto dell'11 settembre 2017, verbale n. 1 delibera n.7)